

COMUNE DI BOCA
PROVINCIA DI NOVARA

Delib. N. **51**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONTRIBUTO BOCA BAND A.P.S.

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì TRE del mese di SETTEMBRE alle ore 11,00 convocata nei modi, nella solita sala del Municipio si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

			Presente	Assente
Fatto l'appello nominale, risultano:				
MINOLI	Flavio	- Sindaco	x	
DONIS	Roberto	- Vicesindaco		x
CERRI	Andrea	- Assessore	x	
Totali N.			2	1

Assenti giustificati risultano i Signori: DONIS Roberto.....

Assiste il Segretario Comunale Signor: REGIS MILANO dott. Michele.....

Riconosciuto legale il numero degli Assessori intervenuti il Signor MINOLI Flavio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e invita la GIUNTA COMUNALE a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che l'Associazione BOCA BAND A.P.S. attivamente presente dal 2019 sul territorio comunale al fine di promuovere e diffondere la cultura musicale, ha chiesto un contributo per sostenere le spese di gestione e manutenzione della sala prove;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, come tradizione, partecipa all'organizzazione di manifestazioni in forma diretta o sostenendo iniziative di terzi nonché riconoscendo, sostenendo e favorendo lo sviluppo delle attività culturali e musicali;

Considerata la richiesta dell'Associazione istante, in quanto ente senza scopo di lucro, avente ad oggetto un contributo atto a consentire e favorire lo svolgimento di attività musicali;

Considerato il c.d. principio di "sussidiarietà orizzontale" il quale richiede che lo Stato e gli enti pubblici territoriali intervengano solo in quanto le funzioni non possano essere svolte dai cittadini e dalle formazioni sociali che essi esprimono e che gli enti pubblici non debbano sostituirsi alle iniziative degli individui e delle associazioni, ma che al contrario debbano fare appello alle loro energie. Esso definisce il limite esterno alla funzione della pubblica amministrazione. Il principio di sussidiarietà, specie nella accezione orizzontale, determina un rapporto completamente nuovo tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, non più da superiore ad amministrato, ma di collaborazione tendenzialmente paritaria per il raggiungimento di un fine di interesse generale comune. Esso implica la valorizzazione dei cittadini associati, cioè delle organizzazioni che, pur essendo private nella forma e nella sostanza perseguono finalità di utilità generale, collettiva ed in definitiva pubblica. In proposito, è stato sostenuto che: «Il nuovo rapporto fra amministrazioni pubbliche e cittadini è, quindi, fondato su una pluralità di rapporti fra amministrazioni pubbliche e cittadini singoli e associati che da punti di partenza diversi e con motivazioni e strumenti diversi convergono nella stessa direzione, quell'interesse generale che, alla fine si identifica con il pieno sviluppo delle capacità di ogni persona e con la tutela della sua dignità e dei suoi diritti». Il Consiglio di Stato così sintetizza efficacemente, la sussidiarietà orizzontale: «quest'ultima si esprime in forme diverse dall'impresa: l'art. 118 Cost. indica come protagonista del fenomeno il cittadino singolo o associato, le leggi ordinarie n. 59 del 1997 e n. 265 del 1999 collegano la sussidiarietà orizzontale alle famiglie, alle formazioni sociali, alle associazioni e alla comunità, configurando una capacità relazionale che si estrinseca in percorsi e metodiche rispetto alle quali, pur che sia salvaguardato il principio di democraticità implicito alle previsioni dell'art. 18 Cost., i pubblici poteri non hanno sostanzialmente titolo all'intromissione». Ribadito che l'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione così dispone: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà". Da un'applicazione del principio di sussidiarietà sancito dalla Carta Costituzionale è derivata una crescente auto-normatività sociale, oggi riconosciuta da fonti legislative primarie, che permette a tutti i soggetti coinvolti nuovi rapporti per una nuova organizzazione e gestione dei servizi di pubblica utilità e degli interventi di rilevante interesse sociale. Si tratta pertanto di una notevole opportunità per gli operatori del settore pubblico e per i soggetti delle realtà no-profit e del "terzo settore" che si vedono riconosciuti sempre crescenti spazi ed ambiti d'intervento, anche interconnessi e tra loro coordinati, per un nuovo protagonismo nella gestione di servizi e delle attività di interesse pubblico;

Atteso che "La nozione di sussidiarietà orizzontale è suscettibile di assumere due distinte significazioni: una negativa, che si sostanzia nel dovere di astensione dei pubblici poteri laddove le forze individuali e della società siano in grado di soddisfare i propri bisogni autonomamente; una positiva che implica l'affermazione di un dovere di intervento dei pubblici poteri ove gli individui e le forze sociali non abbiano la capacità di provvedere da sé alle proprie necessità. Mentre nel primo

senso il principio opera come criterio di delimitazione di competenza dei soggetti pubblici a vantaggio di quelli privati, nella seconda accezione implica un'azione della pubblica autorità preordinata al sostegno e allo sviluppo delle attitudini degli individui, singoli o associati; comporta, quindi, un'attribuzione di competenza e, ad un tempo, ne definisce le modalità di esercizio" (Cfr. TAR Sardegna 5.12.2007, n. 2407);

Atteso altresì che, come anche chiarito da Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n. 23/2013 "(...) devono ritenersi ammesse le forme di contribuzione a soggetti terzi per iniziative culturali, sportive, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata. Tali iniziative, che come detto sono concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività";

Visti i pronunciamenti giurisprudenziali i quali hanno precisato che, in base alle norme e ai principi della contabilità pubblica, non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali; Visto l'art. 8 della Costituzione impone espressamente ai Comuni di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

Atteso che la Corte dei conti, sezione di controllo Lombardia, delibera 23 marzo 2015, n. 121 ha in proposito precisato quanto segue: "Se, infatti, l'azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune il finanziamento, "anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo" (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 262/2012/PAR). "Specifici divieti di contribuzione a favore di soggetti privati sono fissati, dalle disposizioni di cui all' art. 6, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, e all' art. 4, comma 6, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalle L. 7 agosto 2012, n. 135. La prima impedisce alle amministrazioni pubbliche di effettuare spese di sponsorizzazione. L'estensione del divieto è stata più volte precisata da questa Sezione la quale, nei pareri resi sull'argomento, ha avuto modo di affermare che costituisce una spesa di sponsorizzazione il contributo elargito al privato per segnalare ai cittadini la presenza dell'ente pubblico così da promuoverne l'immagine, non anche il sostegno finanziario alle iniziative di un soggetto terzo riconducibili ai fini istituzionali dello stesso ente che dovranno emergere inequivocabilmente dalla motivazione del provvedimento (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 1075/2010/PAR). La seconda delle disposizioni sopra richiamate stabilisce che gli enti di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche con la sola esclusione degli enti espressamente elencati tra cui figurano le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione. E' stato osservato sul punto che, in ogni caso, la lettera della legge limita il divieto di contribuzione ai soli enti che prestano servizi alle amministrazioni pubbliche senza estendersi a quelli che forniscono servizi direttamente alla cittadinanza quale esercizio - mediato - di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 89/2013/PAR)";

Considerato altresì che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, con il parere del 5 ottobre 2017, n. 83, al riguardo osserva anzitutto che la questione della facoltà per gli enti locali di erogare contributi a soggetti associativi operanti nel territorio è già stata vagliata dalla

giurisprudenza contabile in rapporto: i) sia con l'art. 6, comma 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, che preclude alle P.A. la possibilità di effettuare spese per sponsorizzazioni; ii) sia con l'art. 4, comma 6, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui impedisce agli enti di diritto privato di cui agli artt. 13 e 42 c.c., che forniscono servizi a favore di una P.A., anche a titolo gratuito, di ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. L'orientamento della magistratura contabile sulla questione, è che non rientrano nell'ambito applicativo delle suddette disposizioni le forme di sostegno economico assicurate dagli enti locali ad enti e/o associazioni che svolgono in favore della cittadinanza attività riconducibili alle finalità istituzionali dell'ente locale, realizzando in questo senso quelle forme d'esercizio mediato delle funzioni amministrative che dovrebbero essere anzi favorite in base al principio di sussidiarietà "orizzontale" enunciato dall'ultimo comma dell'art. 118 Cost.; con questi presupposti, dunque, gli enti locali possono deliberare contributi a favore di tali soggetti terzi in relazione alle iniziative ritenute utili per la comunità amministrata senza trovare impedimento o limiti a tale facoltà nelle disposizioni sopra richiamate, sia pur nel rispetto in concreto dei principi che regolano il legittimo e corretto svolgimento delle proprie potestà discrezionali, con particolare riguardo all'art. 12, L. 7 agosto 1990, n. 241, in cui è previsto che "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.". Richiamato il parere C. Conti Marche Sez. contr. Parere, 04-12-2014, n. 133, il quale precisa che con riferimento all'art. 6, c. 9, del D.L. n. 78/2010 ed al relativo divieto di spese di sponsorizzazione è stato statuito che "La disposizione citata utilizza il termine "sponsorizzazioni" in senso atecnico, risultando chiaro dal contesto normativo che è vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o caratteristica del comune ovvero eventi di interesse per la collettività locale. Non rientra invece nella nozione di "sponsorizzazione" la spesa sostenuta dall'ente al fine di erogare o ampliare un servizio pubblico, costituendo in tal caso il contributo erogato a terzi una modalità di svolgimento del servizio. Nelle determinazioni che in tal caso gli enti dovranno assumere deve risultare nell'impianto motivazionale il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale. Inoltre, "Ad essere vietati sarebbero in generale gli accordi di patrocinio comportanti spese; ciò che la norma tende ad evitare sarebbe dunque proprio la concessione del patrocinio - che preveda oneri, da parte delle amministrazioni pubbliche - ad iniziative organizzate da soggetti terzi, ad esempio la sponsorizzazione di una squadra di calcio; resterebbero invece consentite, salvi naturalmente ulteriori specifici divieti di legge, le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in via diretta, sia indirettamente, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio". Richiamate altresì le pronunce della Corte dei Conti, Piemonte, Sez. contr., delib. n. 77 del 30 giugno 2016 e della C. Conti Lombardia, Sez. contr., Delibera, n. 79 del 23 febbraio 2015 le quali ribadiscono che non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'ente locale d'effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per conseguire i propri fini istituzionali. Se, infatti, l'azione è intrapresa per soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune, il finanziamento, anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere a un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente della collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico d'interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo;

Riconosciuto l'interesse generale dell'attività, la natura pubblica o privata del soggetto che percepisce il contributo è indifferente, posto che la stessa amministrazione opera utilizzando, per molteplici finalità, soggetti privati. Una contribuzione pubblica può qualificarsi sponsorizzazione, come tale incorrente nel divieto ex art. 6, comma 9, D.L. n. 78 del 2010, quando presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza dell'ente pubblico, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno d'iniziativa di un soggetto terzo, riconducibili ai fini istituzionali dello stesso ente pubblico. L'attività, dunque, che rientra nelle competenze dell'ente locale ed è esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di

risorse pubbliche, piuttosto che, direttamente, da parte di Comuni, costituisce un modo alternativo di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione;

Vista la pronuncia della Corte dei Conti Umbria Deliberazione n. 38/2018/PAR del 6 marzo 2018:“(...)il Collegio ritiene che il Comune ben possa intervenire con proprie provvidenze a favore di soggetti privati, per il perseguimento di finalità pubbliche, in quanto esponentiale delle comunità locali, presenti nel suo territorio. 5.3.1) – Si ricorda, in proposito, che come più volte ribadito da questa Corte, “il Comune [va] considerato ente a finalità generale, che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità, esercitando tutte le funzioni amministrative che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti”. Per conseguire le sue finalità pubbliche “può utilizzare diversi istituti, quali: le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, le attribuzioni di vantaggi economici consistenti in erogazioni di danaro o conferimenti di beni, senza obblighi di restituzione [...] che rientrano nel genus dei provvedimenti accrescitivi della sfera giuridica dei destinatari”, ex art. 12 della l. n.241/1990 e art. 26 del d.lgs. n.33/2013 (v., tra le più recenti, Sez. Aut. delib. n.29/2017). 5.3.2) – Sotto altro, correlato profilo, sempre di carattere generale, si è anche rilevato che: “il legislatore ha circondato tale materia di particolari cautele e garanzie procedurali, in quanto, ai fini della legittima erogazione dei contributi, va fatto uso di un criterio costituzionalmente orientato di carattere squisitamente auto- normativo, [atteso che] ogni elargizione deve essere ricondotta a rigore e trasparenza procedurale, [così che] l’amministrazione agente non può considerarsi operante in piena ed assoluta libertà, [ma] deve rispettare i canoni di uguaglianza e i principi stabiliti negli atti fondamentali dell’Ente” (v. ancora Sez. Aut. delib. n.29/2017 e richiami, ivi, a Sez. reg. contr. Veneto n. 260/2016);

Atteso che, come anche chiarito da CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n. 23/2013 “(...) devono ritenersi ammesse le forme di contribuzione a soggetti terzi per iniziative culturali, sportive, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata. Tali iniziative, che come detto sono concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell’amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità parte dell’amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”;

Vista la delibera REGIONE PIEMONTE CORTE DEI CONTI 30 GIUGNO 2016, N.77 tesa “a precisare come, in base alle norme ed ai principi della contabilità pubblica, non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all’ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali. Se, infatti, l’azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune (nel caso di specie, l’interesse alla conservazione del patrimonio storico e artistico) il finanziamento, “anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo;

Riconosciuto l’interesse generale dell’attività, la natura pubblica o privata del soggetto che percepisce il contributo risulta indifferente, posto che la stessa amministrazione opera utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di funzioni strumentali, etc.), soggetti aventi natura privata” (cfr. deliberazione n. 262/2012/PAR)” (Sez. reg. contr. Lombardia, 248/2014);

Dato atto che l’articolo 118, ultimo comma, della Costituzione così dispone: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà". Da un’applicazione del principio di sussidiarietà sancito dalla Carta Costituzionale è derivata una crescente auto-normatività sociale, oggi riconosciuta da fonti legislative primarie, che

permette a tutti i soggetti coinvolti nuovi rapporti per una nuova organizzazione e gestione dei servizi di pubblica utilità e degli interventi di rilevante interesse sociale. Si tratta pertanto di una notevole opportunità per gli operatori del settore pubblico e per i soggetti delle realtà no-profit e del “terzo settore” che si vedono riconosciuti sempre crescenti spazi ed ambiti d'intervento, anche interconnessi e tra loro coordinati, per un nuovo protagonismo nella gestione di servizi e delle attività di interesse pubblico;

Atteso che “La nozione di sussidiarietà orizzontale è suscettibile di assumere due distinte significazioni: una negativa, che si sostanzia nel dovere di astensione dei pubblici poteri laddove le forze individuali e della società siano in grado di soddisfare i propri bisogni autonomamente; una positiva che implica l'affermazione di un dovere di intervento dei pubblici poteri ove gli individui e le forze sociali non abbiano la capacità di provvedere da sé alle proprie necessità. Mentre nel primo senso il principio opera come criterio di delimitazione di competenza dei soggetti pubblici a vantaggio di quelli privati, nella seconda accezione implica un'azione della pubblica autorità preordinata al sostegno e allo sviluppo delle attitudini degli individui, singoli o associati; comporta, quindi, un'attribuzione di competenza e, ad un tempo, ne definisce le modalità di esercizio” (Cfr. TAR Sardegna 5.12.2007, n. 2407).

Acclarato che il contributo di E. 200,00 riguarderebbe le mere spese di gestione;

Ritenuto opportuno, a seguito di presentazione di rendicontazione, all'elargizione del contributo richiesto;

Visto il vigente regolamento per la concessione di contributi e benefici;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi ai sensi del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1. Di erogare un contributo di euro 200,00 alla BOCA BAND A.P.S. con sede in Boca.
2. Di demandare al responsabile del servizio finanziario il compimento di tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente provvedimento.

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Boca, lì 03/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MAGISTRINI Liliana

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Boca, lì 03/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ANNICHINI Laura

IL PRESIDENTE
F.to MINOLI Flavio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to REGIS MILANO dott. Michele

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Boca, lì 12/11/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to REGIS MILANO Dott. Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

L'addetto alla pubblicazione certifica che copia conforme all'originale del presente verbale di deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 15/11/2022 al 30/11/2022

Boca, lì 15/11/2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to MARONI Valeria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

La deliberazione è divenuta esecutiva il 03.09.2022 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

Boca, lì 03.09.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to REGIS MILANO dott. Michele